

DECRETO 31
maggio 1995,
n.292

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini. *(GU n. 169 del 21-7-1995)*

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modifiche, concernente il regolamento di polizia veterinaria;

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche, riguardante la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e brucellosi;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina, e successive modifiche;

Vista la decisione CEE n. 90/242/CEE del 21 maggio 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunita' per l'eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini;

Vista la decisione n. 91/421/CEE del 19 luglio 1991 che approva il piano di eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini presentato dall'Italia;

Vista la direttiva del Consiglio CEE n. 68 del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23, agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Considerata la necessita' di giungere entro i tempi stabiliti alla eradicazione della brucellosi dagli allevamenti ovini e caprini;

Sentita la commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, nella seduta dell'8 novembre 1994;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta del 14 dicembre 1994;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 23 febbraio 1995;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 marzo 1995;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono vietati, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione e l'uso di vaccini contro la brucellosi ovina e caprina.

2. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere

consentite solo in particolari situazioni epidemiologiche, con specifica autorizzazione rilasciata dall'autorita' regionale, su conforme parere della Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'.

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, viene sostituito dal seguente: "Un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino e' considerato infetto da brucellosi in seguito alla constatazione di casi clinici riferibili a brucellosi o all'isolamento dell'agente eziologico, o qualora uno o piu' capi abbiano reagito positivamente alle prove sierologiche ufficiali".

2. I commi 2 e 3 dell'art. 17 del decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453, sono abrogati. Le disposizioni stabilite dai commi predetti, si applicano, tuttavia, limitatamente all'anno 1995 su richiesta motivata rivolta al Ministero della sanita' da parte delle regioni interessate.

Art. 3.

1. In caso di focolaio di brucellosi in un allevamento ovino, caprino ed ovi-caprino, l'autorita' sanitaria competente per territorio, puo' disporre anche l'eliminazione di animali sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli giudicare infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanita' e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione da' comunicazione alla Direzione generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita'.

2. Le indennita' per l'eliminazione degli animali, di cui al comma 1, sono corrisposte nel termine massimo di tre mesi dalla presentazione delle domande di indennizzo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 1995

Il Ministro della sanita'
GUZZANTI

Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO

Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1995

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 260